ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 4 (Statuto)

La Cassa di risparmio destina al mantenimento della Scuola il reddito annuo di L. 500.000 (cinquecentomila) nominali di consolidato italiano, somma da essa stanziata sugli avanzi del suo eredito agricolo. Inoltre andra' a vantaggio della Scuola il provento delle tasse pagate dagli allievi di essa, le quali saranno fissate ed erogate nella misura e nei modi indicati dall'articolo 23 del presente Statuto.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna
Estremi	Legge 9 giugno 1901, n. 289
Partizione	Statuto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/statuto-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it